

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

17642
13

Il Giudice di pace di Roma, ha pronunciato la seguente
Sentenza

nella causa civile iscritta al n.408326/11 R.G. promossa da
 elettivamente domiciliata in Roma alla Val Varaita,8 presso
lo studio dell'Avv. Dalila Loiacono che la rappresenta e difende, per procura in
calce all'atto di citazione.

Attore

Contro

ROMA CAPITALE in persona del Sindaco rappresentato elettivamente domiciliato
negli uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma via del Tempio di Giove n.21,
rappresentato e difeso dal Funzionario delegato Avv. Claudio Fiorenzo Gallotti, in
virtù di procura in atti.

Convenuta

EQUITALIA PRAGMA S.P.A. Agente della riscossione per la Provincia di
Taranto, in persona del legale rappresentante con sede in Taranto alla via XX
Settembre ,6.

Convenuta contumace

Ogg: opposizione a cartella esattoriale ex art 615 c.p.c.

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la
Equitalia Pragma S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Taranto, in
persona del legale rappresentante p.t., ed il Comune di Roma in persona del Sindaco
p.t., per contestare la cartella esattoriale n.106.2009.0011046309 emessa dalla
Equitalia Pragma S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Taranto, in
persona del legale rappresentante per il pagamento della somma di euro 123,98 a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per infrazione del Codice della Strada.
L'istante sosteneva l'illegittimità del provvedimento opposto per diversi profili di
lagnanze, ed in particolare, aver provveduto al regolare pagamento della sanzione
pecuniaria di cui al sotteso verbale di contestazione e per la illegittima applicazione
della maggiorazione ex art.27 della legge 689/81. Conclusioni come in atti.

Per Roma Capitale si costituiva l'Avv. Claudio Fiorenzo Gallotti, depositando

br

comparsa di costituzione nella quale, in via pregiudiziale, eccepiva la carenza di legittimazione passiva di Roma Capitale e contestava tutto quanto ex adverso dedotto. conclusioni come in atti. Equitalia Pragma S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Taranto in persona del legale rappresentante, regolarmente citata, restava contumace.

All'udienza del 9.11.12, nella contumacia della Equitalia Pragma S.p.a. in persona del Sindaco, essendo la causa matura per la decisione, era assegnata a sentenza, sulle conclusioni formulate dall'istante.

Per la risoluzione della controversia occorre, in primo luogo, rilevare che, secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, "qualora l'opponente, come nel caso in esame, deduca il difetto della notifica del verbale di contravvenzione o l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art.201 del Codice della strada o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione, l'azione diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto per un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo va qualificata come opposizione all'esecuzione". Ne consegue perciò che l'opposizione all'esecuzione, quando non è ancora iniziata, proposta con atto di citazione ai sensi dell'art.615 c.p.c., davanti al giudice competente per territorio e per valore è da ritenere valida e tempestiva non essendo soggetta a termini di decadenza.

Per quanto concerne il difetto di legittimazione passiva sollevato da Roma Capitale va notato che nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale quando il destinatario della cartella, ha interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione, sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore, in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (Cass. civ., sez. III, 09/04/2001, n.5277).

Ciò posto, dall'esame della documentazione versata in atti si evince che l'istante in data 7.12.06 provvedeva al regolare pagamento della sanzione pecuniaria di cui al verbale di contravvenzione posto a fondamento della cartella esattoriale opposta. Orbene, è il caso di evidenziare che il pagamento della multa da parte dell'autore della violazione estingue l'obbligazione relativa alla somma dovuta per la sanzione e determina la conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio. Sicchè la cartella esattoriale, oggetto di causa, è chiaramente illegittima in quanto emessa

in difetto di un atto con valore di titolo esecutivo.

Per quanto attiene, poi, all'illegittimità della somma iscritta a titolo di maggiorazione per il ritardato pagamento si deve tener presente che la cartella esattoriale in discussione è relativa ad infrazioni del codice della strada che all'art.194 prevede, in tema d'illeciti amministrativi e relative sanzioni pecuniarie ad essi correlati, una deroga parziale a quanto disposto dalla normativa generale in tema di sanzioni amministrative, cioè con la già citata legge 689/81. Invero l' art 206 del Codice della strada, in tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, dispone che "se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli art. 202 e 204 Codice della strada la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689". Va precisato che il succitato art. 27 si riferisce chiaramente al mancato pagamento nei termini di una somma comminata con "ordinanza-ingiunzione" e non a quella comminata con la notifica di un verbale di accertamento. Al riguardo è utile ricordare che tra i requisiti richiesti per il verbale (cfr. art. 383 del DPR n. 495/1992 - regolamento di attuazione del Codice della strada, non è riportata alcuna indicazione relativa alle maggiorazioni di cui all'art.27 della legge 689/81). Inoltre l'art. 203 del Codice della Strada che regola il ricorso al Prefetto al comma 3 prevede che "qualora nei termini previsti non sia stato proposto il ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento". Ne discende che secondo tale disposizione è già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale.

Ragion per cui è difficile spiegarsi come dalla notifica di un verbale che non contiene l'effettiva somma che dovrà essere iscritta a ruolo, già sanzionato, in caso di mancato pagamento nei termini con una maggiorazione ex art.203 Codice della strada, si possa aggiungere l'applicazione degli interessi del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento ex art. 27 della l. 689/81. Nello stesso solco si collocano le argomentazioni del Giudice di Pace di Milano che nella sentenza n. 7674/05 sostiene che in effetti le maggiorazioni introdotte dall'Amministrazione comunale, costituiscono di fatto una duplicazione di



imposizione, ovvero - "sanzione sulla sanzione" - principio già tacciato di illegittimità costituzionale, in numerose sentenze, in quanto contrario agli art. 3 e 53 Cost. Ne consegue che le somme richieste a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento non sono giustificate per le sanzioni pecuniarie relative a violazioni delle norme del Codice della strada.

Per tutto quanto illustrato ed argomentato, dunque, la domanda proposta da parte attrice può essere accolta e di conseguenza va dichiarata illegittima e nulla la cartella esattoriale impugnata. Resta assorbita nella motivazione sopra esposta ogni ulteriore eccezione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione, come in epigrafe precisata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara illegittima ed inefficace la cartella esattoriale impugnata;

condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco, Ente creditore, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 295,00 di cui euro 45,00 per spese, oltre oneri di legge.

Roma, 10.4.13



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 10.5.13
IL CANCELLIERE
Alessandra Misera